CONVENZIONE

TRA:

USR CISL TOSCANA, con sede Benedetto Dei 2/a 50127 Firenze, Firenze, codice fiscale 80008850481, rappresentata da Cerza Riccardo, nato a il che interviene nel presente atto ed agisce in qualità di Segretario Generale U.S.R. CISL TOSCANA

E:

- **INAS – Cisl**, con sede in Roma, Viale Regina Margherita, 83/d codice fiscale n. 07117601000, rappresentata dal Responsabile Regionale Inas Toscana MANFREDINI Marco Arturo che interviene ed agisce in virtù di delega rilasciata dal Presidente pro – tempore Gianluigi Petteni, in data; 14/06/2018

OGGETTO

Affidamento delle attività di sportello per la gestione delle iscrizioni e dell'assistenza agli utenti del Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell'artigianato (San.arti);

PREMESSO CHE

- le organizzazioni imprenditoriali dell'artigianato (Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, C.L.A.A,I,) e le organizzazioni sindacali confederali dei lavoratori (CGIL, CISL e UIL), nell'Accordo Interconfederale dell'Artigianato del 21 settembre 2010 hanno previsto la costituzione di un ente di assistenza sanitaria integrativa a favore dei lavoratori cui tali contratti risultano applicati;
- in attuazione di tale previsione è stato costituito dalle parti firmatarie del citato Accordo Interconfederale,in data 23 luglio 2012, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell'artigianato, di seguito denominato SAN.ARTI;
- le parti sociali fondatrici di San.arti, nell'esprimere come intendimento comune quello di "operare affinché San.arti possa ampliare la platea dei beneficiari e, nel contempo, operare in sempre più stretto collegamento con i

territori", con l'Accordo Interconfederale del 25 ottobre 2013, hanno previsto l'avvio di alcune attività a sostegno del Fondo da affidare a soggetti che operano a livello territoriale: enti bilaterali, associazioni datoriali, organizzazioni sindacali e società di servizi, attività progettate a favore del Fondo che consistono principalmente: nell'apertura di appositi "sportelli territoriali", opportunamente dislocati sul territorio nazionale, incaricati della gestione delle iscrizioni e dell'assistenza agli utenti di San.arti; nell'implementazione di attività di informazione e comunicazione, circa le principali aree di operatività e di assistenza del Fondo, nei confronti di soggetti terzi;

- L'INAS - Cisl, persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro svolge, nell'ambito della propria attività istituzionale, un servizio di pubblica utilità ai sensi dell'art. 1 della L. n. 152/2001;
- USR CISL TOSCANA per l'esecuzione delle attività di sportello previste a sostegno di San.arti intende avvalersi di INAS - Cisl che offre adeguate garanzie di affidabilità e professionalità del personale impiegato, dei suoi locali e delle sue attrezzature presenti nelle sedi INAS;
- le attività di cui alla presente Convenzione rientrano tra le "Attività diverse" di cui all'art. 10 della Legge n. 152/2001 e sono svolte da INAS direttamente per conto di USR CISL TOSCANA;
- INAS Cisl ha dichiarato di possedere personale in possesso dei requisiti professionali necessari, disponibilità all'espletamento dei compiti prospettati e locali da adibire a tale scopo;
- USR CISL TOSCANA e INAS - Cisl hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da espletare, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato, stabilendo l'ammontare dell'entità del rimborso spese annuo, come specificato nell' "Elenco delle attività soggette a rimborso ed analisi dei costi" allegato alla presente Convenzione;
- Le spese sostenute dall'INAS Cisl per le attività di cui all'art. 2 saranno rimborsate esclusivamente secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 4, della L. n. 152/2001 restando, pertanto, inteso che le stesse non concorrono al finanziamento di cui all'art. 13 della stessa Legge;

Tutto quanto sopra premesso, USR CISL TOSCANA ed INAS-Cisl (d'ora in avanti per brevità: "PARTI") convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto

USR CISL TOSCANA con la presente Convenzione, conferisce ad INAS-Cisl l'espletamento di attività previste a sostegno di "San.arti" di cui in premessa presso appositi *"sportelli territoriali"*, opportunamente dislocati sul territorio regionale, incaricati della gestione delle iscrizioni e dell'assistenza agli utenti di San.arti e nell'implementazione di attività di *informazione e comunicazione*, circa le principali aree di operatività e di assistenza del Fondo, nei confronti di soggetti terzi;

L'INAS-Cisl svolgerà tali attività con le risorse umane e nelle sedi indicate nell'allegato 1.

Art. 3 Rimborso Spese

USR CISL TOSCANA corrisponderà a INAS - Cisl a titolo di rimborso spese quanto previsto alla tabella di cui all'allegato 1, per un importo annuo massimo di

Art. 4- Sedi

L'INAS-Cisl espleterà le attività di cui all'art. 2 presso i suoi locali di cui all'allegato 1 e con attrezzature proprie che metterà a disposizione gratuitamente.

Art. 5 Durata

La presente Convenzione decorre dal 01 novembre 2018 fino al 31 dicembre 2020

Art. 6 – Impegni delle PARTI

L'INAS-CISL svolgerà le attività oggetto della Convenzione coordinandosi con USR Cisl Toscana nel rispetto delle direttive di massima impartite da USR Cisl Toscana e di ogni normativa vigente applicabile.

Art. 7 – Riservatezza e Trattamento dei dati personali

L'INAS-Cisl si obbliga a garantire l'osservanza del segreto sugli atti e sulle informazioni di cui venga a conoscenza e a non utilizzarli né divulgarli

neppure successivamente alla scadenza o alla cessazione della presente Convenzione.

Con riferimento al trattamento di dati personali USR CISL TOSCANA in qualità di Responsabile del Trattamento dei dati Personali nell'ambito del contratto di mandato con SAN. ARTI., Titolare del trattamento, individua Inas Cisl, quale sub-responsabile esterno di tale trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, indicato come GDPR), ai fini della presente Convenzione. INAS CISL con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di accettare la designazione quale sub-responsabile esterno del trattamento e conferma dì possedere i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al GDPR, ivi compreso il profilo della sicurezza.

INAS CISL opererà quale sub-responsabile del predetto trattamento di dati personali, nell'ambito del contratto di mandato tra SAN. ARTI. ed USR CISL TOSCANA, in piena collaborazione con il responsabile iniziale designato dal Titolare.

INAS CISL si impegna ad osservare e a far osservare ai propri operatori i compiti e le istruzioni del Titolare e del Responsabile.

Il Titolare e il Responsabile iniziale vigileranno, ove lo ritengano, anche tramite verifiche periodiche o richieste, sulla puntuale osservanza da parte del sub – responsabile delle disposizioni di cui al GDPR, dei compiti assegnati quale responsabile.

INAS CISL sarà responsabile per ogni danno/disfunzione o perdita relativa ai dati personali e per ogni conseguenza collegabile (abbia essa un prosieguo giudiziale o stragiudiziale) laddove l'evento sia addebitabile a comportamento omissivo o commissivo dell'Istituto o dei suoi operatori, salvo il caso fortuito. In tutti gli altri casi, saranno da considerarsi responsabili il Titolare del trattamento e il responsabile iniziale, in solido o quota a parte, per ogni effetto e conseguenza di legge.

Art. 8 – Inadempienze alla Convenzione

USR Cisl Toscana qualora riscontri eventuali inadempienze degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, provvederà a contestare le stesse per

iscritto ad INAS Cisl, che sarà tenuta a fornire le proprie controdeduzioni ed a proporre le possibili azioni correttive.

Successivamente, qualora non concordino sulle possibili azioni correttive da intraprendere, le PARTI potranno risolvere il rapporto di cui alla presente Convenzione.

Art. 9 – Regime fiscale

Il presente atto verrà registrato in solo caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 10 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Sarà cura dell'INAS - Cisl trasmettere alla competente Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispezioni la presente Convenzione nei tempi previsti dall'art. 4 del D.M. 14 dicembre 2009; nel caso ne derivassero effetti sul contenuto o sulla validità della convenzione, la USR Cisl Toscana non potrà rivalersi nei confronti dell'INAS – CISL al fine di ottenere risarcimenti danno e/o indennizzi comunque denominati a causa della limitazione o della cessazione dell'attività prevista dalla convenzione e sarà tenuta al pagamento del rimborso spese di cui all'art. 3 per le prestazioni già effettuate.

Elenco allegati:

1) Analisi dei costi completo dell'elenco del personale e delle sedi coinvolte nella presente convenzione.

Letto, confermato, sottoscritto.

Firenze, 05/11/2018

USR Cisl Toscana
Riccardo Cerza

INAS Cisl
Marco Arturo Manfredini